

Spett.le

A.R.E.R.A.

Autorità di Regolazione

per Energia Reti e Ambiente

Direzione mercati retail e tutele dei consumatori di energia

comunicazione via e-mail all'indirizzo mercati-retail@arera.it

OGGETTO: FORMALI OSSERVAZIONI DI ADICONSUM, MdC, ADOC, CONFCONSUMATORI, U.DI.CON, IN MERITO AL DOCUMENTO PER LA CONSULATAZIONE N.191/2018/R/COM RELATIVO AI GRUPPI D'ACQUISTO ENERGIA EX ART. 1 c. 65 L. 124/2017

A seguito della conferenza e della discussione tenutasi in data 20.04.2018 presso gli uffici dell'Autorità di Roma e Milano alla presenza delle principali associazioni di rappresentanza dei consumatori, le associazioni firmatarie formulano le seguenti osservazioni sul documento di consultazione indicato in oggetto:

I gruppi di acquisto assumeranno un ruolo importante nel settore dei servizi essenziali come quello energetico, soprattutto quando sarà completata la liberalizzazione del mercato. Le comunità di consumatori saranno fondamentali per lo sviluppo della sostenibilità energetica visto che saranno pilastri fondamentali per lo sviluppo dei prosumer, per la risoluzione della povertà energetica e per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

I gruppo d'acquisto sono gruppi informali di cittadini/consumatori che si incontrano e si organizzano per acquistare insieme prodotti o servizi direttamente da chi produce o eroga servizi senza passare per vie intermedie al fine di ottimizzare i propri acquisti ai requisiti prescelti dal gruppo come per esempio le caratteristiche, il prezzo, le modalità di erogazione e la qualità del bene e servizio .

I consumatori aderenti ai gruppi di acquisto scelgono liberamente la propria modalità organizzativa che può essere l'associazione, l'appoggio ad associazioni esistenti o addirittura in gruppo spontaneo.

E' bene ricordare che il gruppo d'acquisto non effettua acquisti diretti ma ha solo il compito di aggregare e ricercare il prodotto o il servizio che maggiormente corrisponde ai requisiti prefissati dallo stesso gruppo. Il formale acquisto o la sottoscrizione di un eventuale contratto per erogazione di un servizio avviene sempre direttamente fra il consumatore aderente al gruppo d'acquisto e l'azienda prescelta che accetta le condizioni proposte dal gruppo d'acquisto.

Nell'ambito dell'erogazione dell'energia elettrica e del gas, i gruppi d'acquisto si organizzano e si formano per ottenere energia elettrica e gas che tuteli al meglio il consumatore in merito soprattutto alla tariffa applicata, alla trasparenza dell'offerta, alla qualità del servizio fornito e alla fonte di produzione dell'energia richiesta.

La recente legge 124/2017, dedicata appunto alla concorrenza chiede, attraverso specifiche azioni, che si faciliti l'aggregazione dei piccoli consumatori, riuniti in gruppi d'acquisto. Nell' Art. 1 comma 65 si chiede all'Autorità di adottare delle linee guida tema di questa consultazione ,che abbiano lo scopo di promuovere le offerte commerciali, proposte, quindi dalle aziende, di energia elettrica e di gas naturale, a favore dei gruppo d'acquisto. Lo stesso comma specifica anche i temi che devono trattare, in special modo, le linee guida, cioè la confrontabilità delle offerte, la trasparenza, la pubblicità ed anche le modalità per la realizzazione di piattaforme informatiche per facilitare l'aggregazione dei consumatori.

ARERA quindi deve proporre una regolamentazione per le aziende del settore energetico specificando le linee guida che queste devono rispettare quando decidono di proporre offerte commerciali rivolte a gruppi d'acquisto o quando, sollecitate dalla richiesta degli stessi gruppi propongono le relative offerte.

Quanto proposto in consultazione invece prevede la regolamentazione per i costituenti gruppi d'acquisto e non per le aziende, disattendendo, secondo noi , quanto voluto dal legislatore con la legge 124/2017.

I consumatori non hanno necessità di essere regolamentati né da singoli né se decidono, liberamente di aggregarsi e organizzarsi per migliorare i propri acquisti. I consumatori devono, caso mai, essere tutelati dalle attività commerciali realizzate dalle aziende. Evidentemente , il legislatore ritiene che nella materia dei gruppi d'acquisto nel mercato regolato energetico non basta il Codice del Consumo come

unico strumento di tutela del consumatore e garante di una corretta concorrenza ma sia opportuno specificare ulteriori linee guida che interessino le aziende quando propongono offerte commerciali per gruppi aggregati di consumatori.

Si ritiene che gli stringenti requisiti e adempimenti presentati nel documento messo in consultazione che prevede, addirittura, l'accreditamento del gruppo di acquisto presso ARERA non siano condivisibili perchè di fatto impedirebbe la libera costituzione dei gruppi d'acquisto che rimangono una libera iniziativa di ogni consumatore.

Riteniamo, quindi, che questa Autorità debba proporre un' altra formulazione delle linee guida rivolgendole esclusivamente alle aziende che hanno interesse a formulare proposte per specifici gruppi di consumatori (come già avviene), affinché mettano in atto attività 'che facilitino i gruppi d'acquisto nella ricerca di offerte commerciali a loro dedicate garantendo la comparazione, la trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali, la corretta pubblicità e la veridicità degli impegni presi nelle offerte proposte.

Roma 11 maggio 2018

ADICONSUM

ADOC

CONFCONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

U.DI.CON.